

- 5) al comma 5, dopo le parole “altri soggetti qualificati pubblici o privati” sono aggiunte le seguenti: “, anche coordinati fra loro”;
- 6) al comma 6, primo periodo, la parola “sostituisce” è sostituita dalla seguente: “ricomprende”;
- 7) al comma 6 è aggiunto in fine il seguente periodo: “A tal fine il proponente allega all’istanza la documentazione e gli elaborati progettuali previsti dalle normative di settore per consentire la compiuta istruttoria tecnico-amministrativa finalizzata al rilascio di tutti gli atti di assensi comunque denominati necessari alla realizzazione e all’esercizio del medesimo progetto e indicati puntualmente in apposito elenco con l’indicazione anche dell’Amministrazione ordinariamente competente.”;
- 8) il comma 8 è abrogato;
- 9) dopo il comma 8 è aggiunto il seguente: “8-bis. Nei siti di interesse nazionale, l’applicazione a scala pilota, in campo, di tecnologie di bonifica innovative, anche finalizzata all’individuazione dei parametri di progetto necessari per l’applicazione a piena scala, non è soggetta a preventiva approvazione del Ministero della transizione ecologica e può essere eseguita a condizione che tale applicazione avvenga in condizioni di sicurezza con riguardo ai rischi sanitari e ambientali. Il rispetto delle suddette condizioni è valutato dal Sistema nazionale a rete per la protezione dell’ambiente e dall’Istituto superiore di sanità che si pronunciano entro sessanta giorni dalla presentazione dell’istanza corredata della necessaria documentazione tecnica.”;
- 10) dopo il comma 9-ter sono aggiunti i seguenti:
  - “9-quater. Con decreto di natura non regolamentare il Ministero della transizione ecologica adotta i modelli delle istanze per l’avvio dei procedimenti di cui al comma 4 e i contenuti minimi della documentazione tecnica da allegare.
  - 9-quinquies. Con decreto del Ministero della transizione ecologica sono adottate le norme tecniche in base alle quali l’esecuzione del piano di caratterizzazione è sottoposto a comunicazione di inizio attività di cui al comma 4.”;
- i) all’articolo 252-bis:
  - 1) al comma 8, il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dai seguenti: “Alla conferenza di servizi partecipano anche i soggetti pubblici firmatari dell’accordo di programma. Si applicano i commi 6 e 7 dell’articolo 252.”;
  - 2) il comma 9 è abrogato.
2. Il Ministero della transizione ecologica provvede all’attuazione delle disposizioni del presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

## Titolo II – Transizione digitale

### ART. 38

#### *(Misure per la diffusione delle comunicazioni digitali delle pubbliche amministrazioni e divario digitale)*

1. All’articolo 26 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, sono apportate le seguenti modificazioni:
  - a) dopo il comma 5, è inserito il seguente “5-bis. Ai destinatari di cui al comma 5, ove abbiano comunicato un indirizzo email non certificato, un numero di telefono o altro analogo recapito digitale diverso da quelli di cui al comma 5, il gestore della piattaforma invia anche un avviso di cortesia in modalità informatica contenente le stesse informazioni dell’avviso di avvenuta ricezione. L’avviso di cortesia è reso disponibile altresì tramite il punto di accesso di cui all’articolo 64-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.”;
  - b) al comma 6 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “In tale ultimo caso, il gestore della piattaforma invia anche l’avviso di cortesia di cui al comma 5-bis, ove sussistano i presupposti ivi previsti.”;
  - c) al comma 7:



1) al primo periodo, le parole “e con applicazione degli articoli 7, 8 e 9 della stessa legge” sono sostituite dalle seguenti: “e con applicazione degli articoli 7, 8, 9 e 14 della stessa legge”;

2) dopo il primo periodo sono aggiunti i seguenti: “In tutti i casi in cui la legge consente la notifica a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, la notificazione dell’avviso di avvenuta ricezione avviene senza ritardo, in formato cartaceo e in busta chiusa, a mezzo posta direttamente dal gestore della piattaforma, mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento. Ove all’indirizzo indicato non sia possibile il recapito del plico contenente l’avviso di avvenuta ricezione per cause diverse dalla temporanea assenza o dal rifiuto del destinatario o delle altre persone alle quali può essere consegnato il plico, l’addetto al recapito postale svolge in loco ogni opportuna indagine per accertare l’indirizzo dell’abitazione, ufficio o sede del destinatario irreperibile. Gli accertamenti svolti e il relativo esito sono verbalizzati e comunicati al gestore della piattaforma. Ove dagli accertamenti svolti dall’addetto al recapito postale ovvero dalla consultazione del registro dell’anagrafe della popolazione residente o dal registro delle imprese sia possibile individuare un indirizzo del destinatario diverso da quello al quale è stato tentato il precedente recapito, il gestore della piattaforma invia a tale diverso indirizzo l’avviso di avvenuta ricezione; in caso contrario, deposita l’avviso di avvenuta ricezione sulla piattaforma e lo rende così disponibile al destinatario. Quest’ultimo può in ogni caso acquisire copia dell’avviso di avvenuta ricezione tramite il fornitore di cui al successivo comma 20, con le modalità fissate dal decreto di cui al comma 15. La notifica dell’avviso di avvenuta ricezione si perfeziona nel decimo giorno successivo a quello di deposito nella piattaforma. Il destinatario che incorra in decadenze e dimostri di non aver ricevuto la notifica per causa ad esso non imputabile può essere rimesso in termini.”;

d) -al comma 12, le parole “ai sensi della legge 20 novembre 1982, n. 890”, sono sostituite dalle seguenti: “effettuata con le modalità di cui al comma 7”;

e) al comma 15:

1) alla lettera h), le parole “al comma 7” sono sostituite dalle seguenti: “ai commi 5-*bis*, 6 e 7”;

2) alla lettera i), dopo le parole “oggetto di notificazione” sono inserite le seguenti: “o, nei casi previsti dal comma 7, sesto periodo, dell’avviso di avvenuta ricezione”;

3) dopo la lettera l), è aggiunta la seguente: “l-*bis*) sono disciplinate le modalità con le quali gli addetti al recapito postale comunicano al gestore della piattaforma l’esito degli accertamenti di cui al comma 7, quarto periodo.”;

f) al comma 20, le parole “la spedizione dell’avviso di avvenuta ricezione e” sono soppresse.

2. Al fine di semplificare e favorire l’utilizzo del domicilio digitale e dell’identità digitale e l’effettivo esercizio del diritto all’uso delle nuove tecnologie, al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 3-*bis*:

1) al comma 1-*ter*, le parole “1 e 1-*bis*” sono sostituite dalle seguenti: “1, 1-*bis* e 4-*quinq*ues”;


2) al comma 3-*bis*, secondo periodo, le parole “può essere reso disponibile” sono sostituite dalle seguenti: “è attribuito”;

3) al comma 4-*bis*, le parole “sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39” sono sostituite dalle seguenti: “su cui è apposto a stampa il contrassegno di cui all’articolo 23, comma 2-*bis* o l’indicazione a mezzo stampa del responsabile pro tempore in sostituzione della firma autografa ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39”;

4) al comma 4-*ter*, dopo le parole “è stato predisposto” sono inserite le seguenti: “come documento nativo digitale” e le parole “in conformità alle Linee guida” sono soppresse;

5) al comma 4-*quater*, le parole “Le modalità di predisposizione della copia analogica di cui ai commi 4-*bis* e 4-*ter* soddisfano” sono sostituite dalle seguenti: “La copia analogica con l’indicazione a mezzo stampa del responsabile in sostituzione della firma autografa ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, soddisfa”;

6) al comma 4-*quinq*ues, il primo periodo è sostituito dal seguente: “È possibile eleggere anche un domicilio digitale speciale per determinati atti, procedimenti o affari.”;



b) all'articolo 6-*quater*, comma 3, dopo le parole "AgID provvede" sono aggiunte le seguenti: "costantemente all'aggiornamento e";

c) dopo l'articolo 64-bis, è aggiunto il seguente:

*"Art. 64-ter*

*(Sistema di gestione deleghe)*

1. È istituito il Sistema di gestione deleghe (SGD), affidato alla responsabilità della struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale.

2. Il SGD consente a chiunque di delegare l'accesso a uno o più servizi a un soggetto titolare dell'identità digitale di cui all'articolo 64, comma 2-*quater*, con livello di sicurezza almeno significativo. La presentazione della delega avviene mediante una delle modalità previste dall'articolo 65, comma 1, ovvero presso gli sportelli di uno dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, presenti sul territorio. Con il decreto di cui al comma 7 sono disciplinate le modalità di acquisizione della delega al SGD.

3. A seguito dell'acquisizione della delega al SGD, è generato un attributo qualificato associato all'identità digitale del delegato, secondo le modalità stabilite dall'AgID con Linee guida. Tale attributo può essere utilizzato anche per l'erogazione di servizi in modalità analogica.

4. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, sono tenuti ad accreditarsi al SGD.

5. Per la realizzazione, gestione e manutenzione del SGD e per l'erogazione del servizio, la struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale si avvale dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. I rapporti tra la struttura di cui al precedente periodo e l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. sono regolati, anche ai sensi dell'articolo 28 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, con apposita convenzione.

6. La struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale è il titolare del trattamento dei dati personali, ferme restando, ai sensi dell'articolo 28 del regolamento (UE) 2016/679, le specifiche responsabilità in capo all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. e, nel caso previsto dal comma 2, ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2.

7. Fermo restando quanto previsto dal decreto di cui all'articolo 64, comma 2-*sexies*, relativamente alle modalità di accreditamento dei gestori di attributi qualificati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'AgID, il Garante per la protezione dei dati personali e la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definite le caratteristiche tecniche, l'architettura generale, i requisiti di sicurezza, le modalità di acquisizione della delega e di funzionamento del SGD. Con il medesimo decreto, inoltre, sono individuate le modalità di adesione al sistema nonché le tipologie di dati oggetto di trattamento, le categorie di interessati e, in generale, le modalità e procedure per assicurare il rispetto dell'articolo 5 del regolamento (UE) 2016/679.

8. All'onere derivante dall'attuazione della presente disposizione si provvede con le risorse disponibili a legislazione vigente.";

d) all'articolo 65, comma 1, lettera c-*bis*), secondo periodo, le parole "di assenza" sono sostituite dalle seguenti: "in assenza" e le parole "ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3-*bis*, comma 1-*ter*" sono sostituite dalle seguenti: "speciale, ai sensi dell'articolo 3-*bis*, comma 4-*quinquies*, per gli atti e le comunicazioni a cui è riferita l'istanza o la dichiarazione".

3. L'efficacia delle disposizioni del comma 2, lettera c), i cui oneri sono a carico delle risorse previste per l'attuazione di progetti compresi nel PNRR, resta subordinata alla definitiva approvazione del PNRR da parte del Consiglio dell'Unione europea.

## ART. 39

### *(Semplificazione di dati pubblici)*

